



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

OGGETTO
PROCEDURA TRIS 2023/0675/IT 1.12.2023

Osservazioni sulle "Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali" - Disegno di Legge del Governo italiano S.651 approvato con modifiche dal Senato della Repubblica il 19 luglio 2023 e dalla Camera dei Deputati come C.1324/Legge 172/2023 dell'1.12.2023, pubblicata nella stessa data dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Nell'ambito della procedura TRIS 2023/0675/IT avente ad oggetto la normativa presentata dal Governo italiano come Disegno di Legge S. 651-C.1324 del 19-20 luglio 2023 ora già divenuto Legge 172/2023 dell'1 dicembre 2023 la LAV-Lega Anti Vivisezione, associazione riconosciuta Onlus ed Ente Morale, dai Ministeri dell'Ambiente e della Salute, aderente a Eurogroup for Animals, nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed a fronte delle ricerche, degli approfondimenti e valutazioni legali svolti, espone e chiede quanto segue.

A tal fine, si precisa sin da ora che il Disegno di Legge prodotto agli atti della procedura TRIS, riproduce integralmente sia il testo che la numerazione della Legge 172/2023 approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'1 Dicembre 2023: le osservazioni che seguono si applicano pertanto indifferentemente ad entrambi i testi e relativi articoli.

Premessa

1) Anomalie nella attivazione della procedura TRIS

L'Italia ha approvato la Legge 1 dicembre 2023 n. 172 (in G.U. n. 281 del 1 dicembre 2023, serie generale, n.281). L'approvazione della Legge 172/2023 si è inserita in un iter assai peculiare anche e soprattutto con riferimento al contesto europeo: infatti

- in data 27.7.2023 l'Italia notificava all'Europa l'avvio della procedura TRIS avente ad oggetto un disegno di legge 651 sul divieto di produzione e commercializzazione di carni da colture cellulari (procedura TRIS 2023/0469/IT); tale testo riproduceva sostanzialmente l'attuale contenuto della Legge 172/2023.

- questa prima procedura TRIS è stata poi ritirata su richiesta dell'Italia (ottobre 2023) prima del pronunciamento UE;

- in data 1.12.2023 l'Italia ha nuovamente attivato la procedura TRIS (rubricata ora TRIS 2023/0675/IT), contestualmente all'approvazione della Legge 172/2023 ed alla pubblicazione della normativa in Gazzetta ufficiale, dunque non in via preventiva come

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

prevede la dir. (EU) 2015/1535¹. L'attuale attivazione della TRIS 2023/0675/IT è, in ogni caso, (ancora) corredata dal testo di disegno di legge atti parl. Camera n.1324/2023 del 19-20 luglio 2023 (sul sito UE è infatti inserito un riferimento al "draft")², sebbene come detto la Legge 172/2023 (che riproduce integralmente il testo del Disegno di legge) sia già stata approvata in forma definitiva e pubblicata in G.U.

2) Assenza di ogni richiamo e valutazione rispetto a sostenibilità e benessere degli animali nella legge.

La normativa italiana è stata approvata al fine di tutela di due (ben diversi) beni ossia la **salute** e la **protezione del patrimonio agroalimentare italiano** (art.1). Proprio in riferimento alla tutela della salute avrebbe dovuto essere preso in considerazione il tema della sostenibilità la quale ha anch'essa un inevitabile impatto su ambiente e persone: ciò, in particolare, se si tiene conto che la produzione agroalimentare ha un peso cruciale nella prospettiva *One Health* ed è al centro della normativa europea in materia di Food law anche in vista degli Obiettivi 2030.

Nulla di tutto ciò viene preso in considerazione e soppesato nella legge né a tali problematiche viene dato rilievo e risposta nonostante tali temi fossero stati in un primo tempo sollevati nel dibattito parlamentare³.

Si consideri altresì che nella normativa italiana e relativa analisi d'impatto, è del tutto assente qualunque riferimento e/o dato relativo al benessere degli animali, espressamente tutelato dal diritto europeo, anche rispetto all'azione degli Stati, in particolare in virtù di quanto previsto dall'art.13 del TFUE.

In virtù di ciò ed al mero fine di contribuire al dibattito ed alla valutazione da parte di Codesti Enti e soggetti che ci leggono, LAV, quanto alla ricerca scientifica ed ai rischi derivanti dalla attuale e massiva produzione di carni, evidenzia a seguire ulteriori informazioni di carattere scientifico e socioeconomico.

L'attuale produzione di carne è responsabile della maggior parte delle emissioni clima-alteranti del settore agricolo (Mottet et al. 2017), i cui impatti producono in ognuna delle fasi produttive enormi quantità di CO₂eq (CO₂ equivalente), contribuendo in maniera massiccia al cambiamento climatico, all'acidificazione ed eco-tossicità terrestri e all'eutrofizzazione marina. In un anno, le emissioni associate alla produzione e al consumo della carne in Italia richiedono una spesa pubblica di oltre 17 miliardi di euro (Il costo nascosto della carne in Italia, Demetra 2021). A livello europeo, l'impatto ambientale quantificato attribuito alla produzione e al consumo di alimenti di origine animale è di 765 miliardi di euro (External costs of animal sourced food in the EU, Impact Institute 2023). Alla luce degli impegni presi dall'Italia e dall'Europa tutta entro il Green Deal, il quale traduce l'obiettivo di neutralità climatica in un impegno vincolante a ridurre le emissioni di gas serra (GHG) di almeno il 55% entro il 2030, si rileva la pressante necessità di apportare

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale

¹ Come noto, la procedura TRIS prevede che gli Stati membri notifichino i loro progetti legislativi concernenti i prodotti e i servizi della società dell'informazione alla Commissione; questa poi li analizza alla luce del diritto dell'Unione europea. A questa procedura, gli Stati membri partecipano a pari merito con la Commissione e possono anche emettere i propri pareri sui progetti notificati. Nel caso in esame la procedura TRIS è stata avviata solo a seguito dell'approvazione della legge 172/2023.

²Cfr. [Notification Detail | TRIS - European Commission \(europa.eu\)](https://european-council.europa.eu/media/en/press-communications/inline/attachment/114444/1/Notification-Detail-TRIS-European-Commission-europa.eu).

³ Cfr. Fascicolo iter DDL S.651-C.1324, Disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici, rilievi di membri della Commissione d'esame.



**DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI**

modifiche all'attuale sistema alimentare, sviluppando nuove modalità di produzione e contestualmente riducendo significativamente le produzioni zootecniche.

In questo scenario, la produzione di carne cellulare (anche conosciuta come carne coltivata), si pone come una delle possibili vie di cambiamento, in virtù anche di studi indipendenti che hanno denotato la potenzialità di ridurre fino al 92% il riscaldamento climatico causato dalla produzione di carne, fino al 93% l'inquinamento dell'aria, fino al 78% l'utilizzo di acqua e fino ad oltre il 90% l'utilizzo di suolo (CE Delft, luglio 2023).

Parallelamente, si solleva la questione etica dello sfruttamento degli animali nella filiera alimentare, che una produzione di carne colturale non impiegherebbe in egual misura, necessitando di animali allevati solo al fine di effettuare saltuarie biopsie. Sono oltre 8.4 miliardi gli animali macellati ogni anno in Europa e oltre 630 milioni solo in Italia. Tali animali sono costretti a condizioni di vita esasperanti e che nella più parte dei casi falliscono nel soddisfare le loro necessità etologiche basilari, nella logica di un'intensificazione che non raggiunge comunque l'obiettivo di portare maggiore sostenibilità nell'attuale sistema alimentare. A questo riguardo, si prendono in esame gli ultimi dati forniti dall'indagine di Eurobarometro (Unione Europea, marzo 2023), i quali dimostrano che la più parte dei cittadini europei desidera una miglioria della qualità di vita degli animali allevati, come anche maggiori tutele formali del loro benessere, che lo sviluppo di una filiera di carne coltivata permetterebbe di raggiungere. Ulteriormente, alla luce anche dell'ultima seduta del consiglio AGRIFISH tenutosi il 23 gennaio 2024, le preoccupazioni di natura etica sollevate dai Ministri nei confronti della carne coltivata si basano unicamente sull'utilizzo di siero fetale bovino (SFB) quale liquido di coltura. Preoccupazioni paradossali e infondate, in quanto se si definisce anti-etico l'impiego di SFB poiché comporta l'uccisione della madre e del feto, si domanda alla Commissione e agli Stati membri come dovrebbe essere valutata l'intera industria zootecnica, che macella miliardi di animali ogni anno. Inoltre, l'impiego di siero fetale bovino è stato quasi totalmente superato, in favore di un liquido di coltura a base vegetale, sia per motivazioni etiche, che sanitarie ed economiche. In aggiunta, si sottolineano le molteplici implicazioni sanitarie correlate alle produzioni zootecniche. Stante la frequente condizione di sovraffollamento e il massiccio utilizzo di antibiotici, anche in via preventiva, il fenomeno dell'antimicrobico resistenza è particolarmente grave in Europa, dove, ogni anno, causa circa 37mila decessi (AIFA) e rappresenta una delle 10 principali minacce alla salute pubblica dell'umanità (WHO). Inoltre, circa il 75% delle malattie infettive emergenti risulta essere di origine zoonotica, come ad esempio il virus SarS-Cov19 e l'influenza aviaria, tramesse dagli animali o dai prodotti di origine animale all'uomo (EFSA). Un'importante relazione globale sulla sicurezza alimentare della carne coltivata, a cura della FAO, pubblicata nel marzo 2023, conclude che qualsiasi rischio potenziale "è già ben noto ed esiste altrettanto bene negli alimenti prodotti in modo convenzionale", e che i prodotti da agricoltura cellulare potrebbero rappresentare una valida alternativa, riducendo o azzerando il rischio di zoonosi e l'uso di antibiotici.

In ultimo, urge rimarcare che l'attuale Regolamento europeo sui novel foods già prevede una valutazione scientifica indipendente dei medesimi prima che possano essere immessi sul mercato: come si ricorderà anche oltre, un richiedente deve presentare una richiesta di autorizzazione alla Commissione europea, la quale, dopo averne verificato la validità, la mette a disposizione degli Stati membri e incarica l'EFSA di una valutazione scientifica (articolo 10). La procedura dunque già include: un dibattito tra gli Stati membri attraverso il Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (PAFF); la consultazione pubblica dopo la

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

valutazione del rischio. L'Autorità adotta il proprio parere entro nove mesi dalla data di ricevimento di una valida richiesta. Inoltre, durante la seduta del Consiglio Agrifish (23/01/2024), la Commissaria alla salute e sicurezza alimentare Stella Kyriakides ha ribadito che quando perverranno le prime richieste per prodotti di carne saranno correttamente attivate l'Autorità per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e il Regolamento comunitario novel food in vigore, se qualora i prodotti fossero valutati come idonei la scelta ultima circa il loro consumo è demandata ai consumatori finali che avranno la facoltà di decidere se consumare tali alimenti, precisando che il Regolamento è uno strumento valido e affidabile.

Alla luce di quanto già espresso, si richiama l'attenzione alla proiezione del Governo olandese, che ha stimato, in conseguenza allo sviluppo di una filiera per la produzione di carne coltivata, una crescita incrementale del PIL nazionale di 10-14 miliardi di euro all'anno entro il 2050 e la possibilità di evitare circa 12 milioni di tonnellate di emissioni di CO₂eq. e 100-130 kton di ammoniaca all'anno nel 2050 (Good Food Institute, aprile 2022).

3) Protezione di finalità diverse dalla tutela della salute umana nel testo italiano e richiamo al principio di precauzione

Come già ricordato, per espressa indicazione del legislatore, la normativa italiana mira alla “*tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale*” (così art. 1, comma 1). Secondo il legislatore il riferimento al principio di precauzione regge tutto il set dei provvedimenti di divieto (artt. 2-3) nonché i conseguenti assetti sanzionatori con riferimento alle colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati.

Mentre il fine di tutela della salute umana ha un diretto legame con il principio di precauzione invocato dalla stessa normativa, la tutela del patrimonio agroalimentare e culturale è argomento totalmente avulso dall'ambito di applicazione di tale principio e della sua stessa finalità.

4) Ambiti interessati dalla normativa italiana e irragionevole ampiezza: la normativa italiana introduce divieti e sanzioni per gli operatori con riferimento a due ambiti tra loro assai diversi:

- a) Art.2: divieto di produrre, commercializzare, importare, esportare prodotti derivati da carne coltivata (art. 2);
- b) Art. 3: divieto di uso di denominazioni e altre indicazioni ampia natura e genere per una serie altrettanto ampia di prodotti alimentari.

Per entrambe tali set di divieti il legislatore italiano ha previsto regole nazionali in via del tutto indipendente, ed anzi per quanto si dirà, ad avviso di chi scrive in contrasto, con le regole già previste ed applicate in Europa e/o regolate dalla legislazione europea in ambito di legislazione agroalimentare, sebbene vi sia un espresso riferimento all'applicazione del principio di precauzione di matrice unionale di cui all'art.7 del Reg.178/2002 (in particolare art.2 normativa italiana).

(5) Impatto su soggetti italiani, europei e sul Mercato Unico: rilevanza

Nel fissare i divieti e conseguenti sanzioni, la normativa italiana ha un impatto su soggetti nazionali e europei oltre che sul mercato Unico nel suo complesso. Infatti:

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

-l'art. 2 indica, infatti, quali destinatari della norma, in via generica, “operatori del settore alimentare e operatori dei mangimi”; sebbene non vi sia un richiamo alla nazionalità dei possibili soggetti a cui si rivolge, appare chiaro il fine di inibire in via totale e generale la produzione (anche ai fini di esportazione) e il commercio sul territorio nazionale anche in funzione del richiamo alla tutela della salute umana. A ciò si aggiunge il divieto di importazione dall'estero.

-l'art. 3, a sua volta, prevede un divieto (anch'esso generale) di uso di una serie di terminologie e denominazioni della carne (oltre che, come si si dirà più ampiamente oltre sub II, anche di molti altri termini e denominazioni). Anche in tale caso i divieti posti dalla normativa prescindono dalla nazionalità dei soggetti destinatari.

Ne consegue che gli effetti pregiudizievole della normativa potranno prodursi sia su soggetti – operatori, imprese, professionisti del settore e di conseguenza anche consumatori– nazionali che su soggetti stranieri che intendano operare in Italia, con evidenti ed irreparabili ripercussioni sul Mercato Unico.

(6) Sanzioni:

Il testo della Legge prevede *severe sanzioni* per numerosi soggetti che possano essere coinvolti. In merito osservo che:

a) i soggetti sanzionabili non risultano esattamente determinati o determinabili: si veda in particolare art. 5, ultimo periodo, comma primo: “alle medesime sanzioni è soggetto chiunque abbia *finanziato, promosso o agevolato in qualunque modo*”. b) tale indeterminatezza si accompagna alla gravità delle sanzioni prospettate sia in ambito penale sanzioni penali (applicabili laddove i comportamenti costituiscano reato - art.5, comma 1, primo capoverso) sia sanzioni amministrative. Gravissime inoltre le sanzioni previste dal medesimo art.5: es.: sanzioni pecuniarie, confische, divieto di accesso a contributi, chiusura degli stabilimenti produttivi, e così via.

Ciò chiarito LAV precisa quanto segue con riferimento alle singole norme contenute nel provvedimento oggetto della procedura TRIS in esame.

ART.2 LEGGE 172/2023-DISEGNO DI LEGGE SUL DIVIETO DI PRODUZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE, ESPORTAZIONE, IMPORTAZIONE: CONTRARIETA' A DIRITTO UE E VIOLAZIONE LIBERTA' RICONOSCIUTE NELL'UNIONE EUROPEA

1) Ruolo del principio di precauzione: improprio utilizzo

1) L'art.2 prevede il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Più precisamente la norma prevede che “*Sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati*”.

2) Al fine di dare fondamento a tale divieto, totale e generale, relativo alla produzione ed al commercio *sia in Italia che con l'estero*, si invoca dunque il principio di precauzione di cui all'art. 7 del regolamento Ce n.178/2002. Si consideri che il

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

principio di precauzione, richiamato all'art.7 del Reg. 178/2002/UE, trae origine a sua volta da trattato UE e precisamente dall'art.191: inizialmente previsto al fine di garantire il più alto livello di protezione dell'ambiente e delle persone. Ciò anche per consentire, di conseguenza, l'adozione di tutte le misure idonee a ridurre i rischi di potenziali danni, tale principio si traduce in una politica di condotta che impatta sulla gestione delle questioni scientificamente controverse. La Commissione europea ha specificato che esso può applicarsi anche ad altre materie, in particolare in ambito di sicurezza alimentare.

3) Contenuto, caratteristiche e limiti applicativi del principio di precauzione non sono analiticamente definiti nel Trattato UE. Essi si possono, tuttavia, ormai chiaramente identificare sulla base, innanzitutto, della Comunicazione della Commissione europea del 2 febbraio 2000 e della giurisprudenza che ne ha dato applicazione.

In virtù dei possibili pregiudizi economici per operatori e cittadini e delle limitazioni a libertà fondamentali, anch'esse tutelate dal diritto UE, che possono derivare dall'applicazione del principio di precauzione, la Comunicazione 2.2.2000 (doc. COM(2000)1 def indica che:

-il principio di precauzione può essere invocato solo in caso di rischio identificato sulla base di valutazioni scientifiche il più possibile complete;

- il principio di precauzione deve essere applicato nel rispetto di cinque criteri e precisamente:

- 1) proporzionalità tra le misure prese e il livello di protezione ricercato;
- 2) non discriminazione nell'applicazione delle misure;
- 3) coerenza delle misure con quelle già prese in situazioni analoghe;
- 4) esame necessario dei vantaggi e degli oneri risultanti dall'azione o dall'assenza di azione;
- 5) riesame delle misure alla luce dell'evoluzione scientifica.

Partendo da tali criteri, e dalle successive pronunce della Corte di Giustizia si può concludere che l'applicazione del principio di precauzione è ritenuta legittima se osserva i criteri

- 1) la proporzionalità e
- 2) la temporaneità⁴.

Il soddisfacimento di tali presupposti e criteri deve, dunque, essere puntualmente verificato e posto alla base del ricorso al principio di precauzione al fine di fondarne la legittimità.

In ogni caso, anche nell'applicazione a settori diversi da quello ambientale, e specialmente in ambito agroalimentare, il principio di precauzione deve rispettare i limiti indicati.

4) La Corte di Giustizia Europea in diverse occasioni ha avuto modo di chiarire che solo in mancanza di armonizzazione e nella misura in cui sussistano incertezze allo stato della ricerca scientifica, spetta agli stati membri decidere il livello a cui intendono

⁴Alla luce delle indicazioni della Commissione europea, è possibile distinguere il principio di precauzione dal principio di prevenzione. Infatti, il primo presuppone l'esistenza di un'incertezza scientifica che non consente di determinare con sufficiente certezza che il rischio si possa trasformare in danno e pregiudizio; il secondo, invece, postula l'esistenza di un rischio la cui esistenza è oggettivamente provata.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

garantire la tutela della salute e della vita delle persone. Tuttavia ciò non avviene, e non potrebbe avvenire, laddove proprio il diritto europeo già contenga le regole a cui riferirsi per garantire la tutela della salute dei consumatori e per prendere, se del caso, le opportune azioni a livello europeo proprio in virtù del principio di precauzione. Ebbene, se così è, non vi sono dubbi la normativa italiana sia in aperto contrasto con i limiti di applicazione del ricorso al principio di precauzione: infatti

- A) il divieto di produzione e commercializzazione, oltre che di importazione e esportazione è previsto a tempo indeterminato e senza alcun riferimento alle risultanze scientifiche;
- B) il ricorso al principio di precauzione a fondamento dei limiti contenuti nell'art.2 contrasta con normative europee già esistenti per il settore agroalimentare per il quale vige – e si è altresì dimostrata particolarmente efficace al fine di tutelare la salute umana – una disciplina europea: in particolare si fa riferimento: **(a)** Regolamento (UE)178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, e **(b)** Regolamento (UE)2283/2015 relativo ai nuovi alimenti (c.d. Regolamento *novel foods*).

(a) Quanto al Regolamento (UE)178/2002- Regolamento sicurezza alimentare, esso fu approvato ed è applicato in Europa al fine di garantire il massimo grado di sicurezza della salute (v. in particolare Considerando 20-21)⁵.

Su tale base operano i relativi artt. 6 e 7 del Regolamento stesso.

Le autorità europee intervengono, pertanto, in vista di garantire la tutela della salute dei cittadini nel rispetto della proporzionalità e temporaneità delle misure.

Si consideri che il reg.178/2002 è a sua volta da leggersi unitamente al Regolamento (UE) 2019/1381 sulla trasparenza e la sostenibilità dell'analisi del rischio dell'Unione nella filiera alimentare, che – tra le altre previsioni - ha ulteriormente irrobustito la finalità di garantire migliore trasparenza su studi e informazioni scientifiche, sulle attività di EFSA e sullo sviluppo di una comunicazione globale del rischio e la gestione del medesimo, sempre nell'ottica di innalzare il livello di tutela dei cittadini nell'ambito della filiera agroalimentare.

(b) Quanto al Regolamento (UE)2283/2015 – Regolamento *novel foods*, non v'è dubbio che la carne da coltura cellulare rientri nell'ambito di applicazione di tale provvedimento. Ciò è stato altresì inequivocabilmente chiarito dalla risposta alla Interrogazione parlamentare - E-004200/2018(ASW)⁶.

Il regolamento *novel foods*, in particolare, si affianca al Regolamento 178/2002 prevedendo a sua volta un sistema di controllo preventivo – dunque precedente alla

⁵ I considerando 20 e 21 prevedono: “(20) per garantire la tutela della salute nella Comunità ci si è avvalsi del principio di precauzione, creando ostacoli alla libera circolazione degli alimenti e dei mangimi. È pertanto necessario adottare una base uniforme in tutta la Comunità per l'uso di tale principio” e “(21) Nei casi specifici in cui vi è un rischio per la vita o per la salute, ma permane una situazione di incertezza sul piano scientifico, il principio di precauzione costituisce un meccanismo per determinare misure di gestione del rischio o altri interventi volti a garantire il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità”.

⁶ Si veda la risposta di Vytenis Andriukaitis a nome della Commissione (8.10.2018): *La Commissione è a conoscenza delle nuove tecnologie destinate a produrre carne coltivata in laboratorio ("carne coltivata") mediante colture cellulari. L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), del regolamento (UE) 2015/2283 relativo ai nuovi alimenti dispone che gli alimenti costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o colture di tessuti derivanti da animali, piante, microorganismi, funghi o alghe costituiscono una delle categorie di nuovi alimenti elencate nel regolamento. La carne coltivata può rientrare in questa categoria. In tal caso, prima dell'immissione in commercio sarebbe necessaria un'autorizzazione comprendente una valutazione della sicurezza da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)”. reperibile su [Interrogazione parlamentare | Risposta all'interrogazione E-004200/18 | E-004200/2018\(ASW\) | Parlamento Europeo \(europa.eu\)](#)*

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

messa in commercio ed al consumo - assai rigoroso (vd. in particolare anche Considerando 20,21,23 e 42)⁷.

Inoltre, il Regolamento prevede una specifica procedura per l'inserimento di un alimento nell'elenco dei *novel foods* e la messa sul mercato (art. 6 e art. 7), oltre che misure specifiche di allerta per immissione sul mercato di cibi non autorizzati.

In particolare, l'art. 7 individua le condizioni in base alle quali un alimento può essere inserito tra i nuovi alimenti e successivamente commercializzato.

Pertanto le condizioni per le quali un *novel food* può essere commercializzato sono già previste a livello europeo e sono concepite al fine di garantire la massima tutela dell'utenza.

È, dunque, incontrovertibile che spetti all'Unione, e non al singolo Stato, dover agire eventualmente vietando il commercio di un dato alimento (ossia non autorizzandone l'individuazione come *novel food*). D'altro canto, in assenza di tale avallo europeo, nessun nuovo alimento può essere commercializzato! Appare dunque assai pericoloso che un singolo Stato, in via del tutto autonoma, preventiva ed indipendentemente dallo svolgimento della procedura in sede europea, possa imporre un divieto assoluto e generale di produrre e commercializzare beni ed alimenti, peraltro non ancora esistenti e/o sul mercato.

A questo proposito, va sottolineato come la genesi della legge in commento dimostri una evidente lacuna e contraddizione laddove non sono identificati in modo chiaro rischi per la salute umana correlati al consumo di carni da colture cellulari, anzi si può affermare il contrario poiché, come riferito nel Dossier di prima lettura ad opera dell'ufficio studi del Senato sulla normativa emananda, il Governo confermava che i pochi studi condotti (di cui non viene citata puntualmente alcuna fonte) hanno affrontato solo brevemente gli aspetti di sicurezza della carne coltivata⁸.

Oltre a tali rilievi, vi è un altro aspetto da porre in luce: il principio di precauzione non dovrebbe, e non può, essere invocato per la tutela di beni e diritti diversi dalla salute! In altri termini, ed ancor più chiaramente, le norme europee in ambito agroalimentare – e in particolare l'art.7 reg. 178/2002 – specificano che il ricorso al principio di precauzione che va a limitare inevitabilmente altri diritti riconosciuti in

⁷ Considerando n. 20, secondo cui “*I nuovi alimenti dovrebbero essere autorizzati e utilizzati soltanto se rispettano i criteri stabiliti nel presente regolamento. I nuovi alimenti dovrebbero essere sicuri e, se la loro sicurezza non può essere valutata e persiste l'incertezza scientifica, è possibile applicare il principio di precauzione. Il loro uso non dovrebbe indurre in errore il consumatore. Pertanto, nel caso in cui un nuovo alimento sia destinato a sostituire un altro alimento, esso non dovrebbe differire da quest'ultimo in maniera tale da risultare svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale*”; nonché ancora, con riferimento al ruolo unionale, il Considerando n. 42: “*Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire, in particolare, la fissazione di norme per l'immissione di nuovi alimenti sul mercato dell'Unione, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo*”.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale

⁸ Cfr. *Dossier XIX Legislatura, 25 luglio 2023. Disposizioni in materia di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi*, A.C. 1324, a cura del Senato della Repubblica, passim.



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Europa è correlato alla esigenza di tutela della salute umana a fronte della possibilità di danni per le persone (cfr. ex multis decisione CGE 13.7.2017, C- 111/16, c.d. *decisione Fidenato*). Diritti ed interessi diversi dalla salute, quali la tutela del patrimonio agroalimentare in sé e per sé considerato, non giustificano il ricorso al principio di precauzione e semmai dovranno trovare altre vie per essere tutelati, fermo il rispetto dei diritti riconosciuti dalle norme comunitarie.

Tale aspetto è cruciale nella valutazione della normativa italiana che, come detto in premessa, ha come suo fine anche (e soprattutto) la protezione del patrimonio zootecnico (in una forma non meglio precisata) come emerge chiaramente anche dai lavori preparatori e dai dossier pertinenti⁹.

2. Ripercussioni sulle attività economiche comunitarie: limitazioni alla libera circolazione delle merci e duplice pregiudizio per le imprese italiane e per le imprese estere e per i consumatori

Il diritto europeo riconosce libertà fondamentali ai cittadini, siano essi persone fisiche o giuridiche, la cui compressione è consentita solo in via del tutto eccezionale. In particolare, si considererà innanzitutto, con riferimento ai temi qui in esame, la libertà di circolazione delle merci. Il diritto alla libera circolazione dei prodotti originari degli Stati membri e dei prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri è uno dei principi fondamentali del trattato (articolo 28 del TFUE¹⁰).

L'articolo 36 del TFUE consente sì agli Stati membri di adottare misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative, ma solo se e quando esse siano giustificate da un interesse generale di natura non economica (ad esempio per motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza). Trattandosi di eccezioni a un principio generale, tali deroghe richiedono, in via generale e da parte di tutti i soggetti nazionali e non che si trovino ad applicare, una rigida interpretazione; soprattutto tali misure nazionali non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri. Inoltre, e tale aspetto è cruciale per il funzionamento del mercato Unico, le eccezioni non sono giustificate se nello stesso ambito è entrata in vigore una normativa unionale che non le consente. Le misure devono inoltre essere in diretto rapporto con l'interesse generale che va tutelato e non devono superare il livello necessario (principio di proporzionalità).

Nel caso in esame, tuttavia, appare chiara e ingiustificata la limitazione alla libera circolazione delle merci e consequenzialmente anche alla concorrenza in UE: il ricorso al principio di precauzione, anche per fini diversi da quelli della salute pubblica (come del resto espressamente dichiarato in apertura della normativa italiana secondo la quale la Legge mira altresì a "...preservare il patrimonio agroalimentare quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia...") non è dunque giustificato.

Ciò determina in particolare:

- pregiudizi per le imprese italiane: il duplice divieto di produzione e commercializzazione di carni coltivate sia in Italia (per tutte le imprese italiane ed estere) che all'estero (evidentemente in tal caso solo per le imprese italiane, che non potendo produrre

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale

⁹Si veda ancora il Dossier XIX Legislatura sopracitato, nonché www.camera.it/leg19/410?idSeduta=0197&tipo=stenografico#sed0197.stenografico.tit00050.int0010

¹⁰Cfr. comb. disp. Titolo II *Libera circolazione delle merci*, in part. art. 28 TFUE ss e Titolo III *Agricoltura e pesca*, artt.38 ss.



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

non possono, conseguentemente, nemmeno esportare anche per ipotesi in Stati che ne consentano il commercio), impedisce infatti agli operatori italiani di porsi in condizioni di parità verso le imprese di altri Stati, con notevole pregiudizio anche per i lavoratori del settore. La conseguenza, quasi ovvia, è altresì il pregiudizio per la stessa economia italiana posto che ci si può attendere una delocalizzazione dei soggetti interessati a produrre al pari di altri *competitors* europei.

Ciò determina, inoltre ed ovviamente, anche una alterazione della concorrenza nel contesto europeo.

-limitazione all'accesso di merci estere in Italia e pregiudizi per le imprese estere, limitando così la libera circolazione a discapito di imprese di altri Stati membri che siano autorizzate in sede europea. Si sottolinea, a questo proposito, che la produzione e commercializzazione di carni cellulari *non* è vietata negli altri Stati membri e anzi non è da escludersi l'autorizzazione di imprese straniere a produrre e commercializzare da parte delle Autorità competenti europee. Ne deriverebbe, dunque, l'impossibilità per tali imprese di accedere al mercato italiano *nonostante* l'autorizzazione UE.

-una limitazione, in ogni caso, dei diritti dei consumatori: è, infatti, evidente il *vulnus* al diritto di scelta ed autodeterminazione dei cittadini italiani e/o residenti o circolanti in Italia, che verrebbero privati della possibilità di accedere a cibi già autorizzati in sede europea.

I rischi (certezze!) qui riassunti di violazioni ai diritti ed alle libertà riconosciute in UE ed funzionamento del Mercato Unico erano del resto ben noti allo stesso legislatore italiano che, in virtù di ciò, ha voluto attivare in modo del tutto anomalo, e solo dopo l'impasse nella firma ad opera della Presidenza della Repubblica, la c.d. procedura (UE) 2015/1535- TRIS la quale, come ben noto, mira a prevedere *non* a prevenire *l'insorgenza di ostacoli nel mercato interno prima che si concretizzino*.

3. Limitazioni alla ricerca scientifica

La normativa italiana non menziona la ricerca né prevede espressamente divieti di ricerca in materia di carni da colture cellulari.

Appare tuttavia inevitabile e del tutto chiaro il fatto che la normativa attuale (art. 2), ponendo un divieto assoluto non solo di commercializzare ma anche di produrre (lo si ribadisce, tale divieto di produrre è previsto indipendentemente dalla successiva commercializzazione in Italia e anzi la norma richiama espressamente il divieto di produrre per esportare!) determina un *vulnus* netto e totale alla ricerca scientifica disincentivandone sia il finanziamento, sia limitandone le possibilità di sperimentazione, in aperto contrasto sia con l'art. 9, comma 1 della Costituzione italiana (a mente del quale "La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica") sia con i principi europei, che individuano innanzitutto nella libertà di ricerca scientifica un diritto fondamentale ed al tempo stesso uno strumento per il progresso scientifico e sociale e per la sostenibilità, tenendo conto altresì che la libertà di ricerca scientifica implica il diritto alla raccolta ed elaborazione di materiali empirici (cfr., tra le molti fonti di riferimento, art. 13 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e Proposta di Risoluzione contenente Raccomandazioni alla Commissione concernenti la promozione della libertà della ricerca scientifica nell'UE 2023/2184)¹¹.

Il rischio che ne deriva è, dunque, che l'intero settore della ricerca in Italia non trovi vie per progredire né contribuire al dibattito scientifico sovranazionale su tali temi,

¹¹ Geiger, C. e Jütte, B.J., *Il diritto alla ricerca come garanzia di sostenibilità, innovazione e giustizia nel diritto d'autore dell'Unione europea*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 5, 1 (febb. 2023), 17-34.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

e ciò in aperto contrasto con la stessa finalità di tutelare la salute umana che presuppone la vitalità della ricerca scientifica.

**ART.3: DIVIETO DI DENOMINAZIONI “MEAT-SOUNDING”
E DI MOLTE ALTRE DIZIONI PER PRODUZIONI
VEGETALI: CONSEGUENTE CONTRASTO AL DIRITTO
EUROPEO VIGENTE E PERICOLI PER MERCATO UNICO**

1) Implicazioni relative all’importazione di prodotti vegetali aventi denominazioni “meat-sounding” e alle possibili distorsioni della concorrenza sul Mercato Unico come conseguenza di ostacoli posti alle produzioni italiane e, indirettamente, a quelle di altri Paesi UE

Oltre ai divieti di produzione (anche solo per esportare) e commercializzazione di carni da colture cellulari o tessuti derivanti da animali vertebrati, l’art. 3 della Legge 172/2023 (articolo che poco ha a che vedere, in verità, con gli aspetti legati alla produzione di carni cellulari) apre un ulteriore ed assai ampio fronte di limitazioni (e conseguenti rischi sanzionatori) per gli operatori: nonostante infatti l’articolo sia rubricato come “Divieto di denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali” esso è assai più ampio e generale in quanto non riguarda solo il divieto di uso del termine “carne” o simili, ma anche di tutta una serie di nomi, terminologie, oltre che meri riferimenti a animali e “pratiche” di settore ivi comprese la macelleria, la salumeria e la pesca!

L’art. 3 riguarda, infatti, tutti i prodotti che contengono esclusivamente proteine vegetali per i quali esiste il divieto di fare riferimento a:

- a) denominazioni legali, usuali, descrittive, riferite alla carne, a una produzione a base di carne o a prodotti ottenuti in prevalenza da carne (art.3, 1, a);
- b) generici “riferimenti a specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un’anatomia animale (art.3, 1, b);
- c) terminologie specifiche della macelleria, salumeria o pescheria, sia a nomi di alimenti rappresentativi di usi commerciali (art.3, 1, c);
- d) nomi di alimenti di origine animale rappresentativi di usi commerciali.

Dunque la norma in esame- art.3 - solo genericamente si collega al divieto di *meat sounding* in quanto ne ha, in realtà, una portata assai più ampia (cfr. in particolare la sopracitata elencazione sub art.3, 1, b) e c)). Ancora una volta, il divieto invocato di utilizzare tali nomi, terminologie e riferimenti viene giustificato in base a: (a) il fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, (b) la necessità di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e il diritto all’informazione.

In ogni caso, è evidente come il divieto di *meat sounding* -così come a maggior ragione tutti gli ulteriori divieti posti dall’art.3 della normativa italiana in esame- determinano una significativa limitazione alla libertà di iniziativa economica che può trovare fondamento solo in relazione alla tutela della libertà di scelta ed autodeterminazione e di informazione dei consumatori. Si sottolinea, inoltre, come tali norme andrebbero ad incidere anche su un numero assai ampio di prodotti già da tempo commercializzati.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

In tale ottica, il diritto europeo ha già previsto una disciplina *ad hoc* - Reg. EU N. 1169/11 del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in particolare art. 7.1.a) relativo alle pratiche leali d'informazione (art.7.1.a), stabilendo la necessità che le informazioni non inducano in errore "...a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione)" e 7.b) "attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede". La normativa UE quindi richiede che le informazioni siano chiare e tali da non indurre in errore anche in funzione della novità dell'alimento e dei rischi di confondibilità.

Su tali norme, la loro applicazione ed interpretazione si è già più volte espressa la Corte di Giustizia UE¹². L'accento viene sempre dunque posto sulla figura del consumatore, sui rischi di confondibilità e nell'ottica di garantire il buon funzionamento del mercato interno (cfr. art. 1 Reg. 1169/2011: "Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno").

Va altresì rammentato come sul punto sia intervenuta anche la Corte di Giustizia Europea che, con decisione 1.10.2020 nella Causa C-526/19 (c.d. *Caso Entoma*) ha confermato, censurando le soluzioni all'uopo adottate in Francia, che le differenze nelle normative nazionali in tema indicazioni su *novel foods* o ingredienti possono irrimediabilmente limitare la libertà di circolare dei prodotti e creare condizioni per una concorrenza sleale, alterando il funzionamento del Mercato Unico.

Anche rispetto all'utilizzo di nomenclatura c.d. *meat sounding*, il Regolamento (UE) 1169/2011 pone, ragionevolmente, alcune regole per l'utilizzo della parola "meat/carne" e le caratteristiche ed informazioni relative (ad esempio in termini di provenienza) e tutto ciò sempre al fine di evitare che le denominazioni utilizzate risultino ingannevoli: la normativa tuttavia non si estende ad altre generiche nomenclature, salvo evidentemente il fine generale -sempre da salvaguardare in concreto- di non indurre in errore i consumatori rispetto al contenuto dell'alimento. Al contrario, l'art. 3 della normativa italiana, ancora e nuovamente, stabilisce un divieto totale, generale e generico all'utilizzo di denominazioni e terminologie non solo idonee a richiamare specifici alimenti (nello specifico la carne) per i cibi a contenuto esclusivo di proteine vegetali, ma estende tali divieti a qualunque terminologia ricollegabile -anche genericamente- a macelleria, salumeria, pescheria. Non v'è dubbio che tale divieto generale appare del tutto svincolato da reali motivazioni legate a rischi di confondibilità del consumatore. Il divieto, se applicato, porterebbe a risultati irragionevoli sul piano pratico colpendo sia prassi che utilizzi del tutto consolidati proprio in quella tradizione e patrimonio culturale gastronomico che si vorrebbe tutelare (si dovrebbe, ad esempio, escludere il riferimento alla salumeria rispetto al dolce, assai noto in Italia, denominato "salame di cioccolato" tipico di alcune regioni da tempo immemorabile? Sarebbe impedito parlare di "spiedini di frutta" confezionati e venduti al dettaglio e nei punti di ristoro

¹² Si veda già, sempre in ottica di rispetto delle finalità di trasparenza e non confondibilità per i consumatori, anche la decisione Corte di Giustizia UE – sentenza 14 giugno 2017 nella causa C-422/16 (Verband Sozialer Wettbewerb eV v TofuTown.com GmbH) – con la quale si era chiarito che il divieto di usare nomi commerciali quali '*formaggio vegetale*', '*burro di tofu*', '*panna vegana*' e simili, per presentare alimenti vegetariani e vegani solo in quanto possano indurre in errore i consumatori: il riferimento va in tal caso anche a quanto previsto dal regolamento sulla Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (CMO Regulation EU No 1308/13 e successive modifiche) che riserva, infatti, tali nomi, in via esclusiva, ai soli prodotti derivati dalla mungitura degli animali da reddito.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

ovunque?) sia e soprattutto perché andrebbe ad incidere su un settore di mercato già da tempo esistente e che non ha sollevato problemi di confondibilità o errori in capo ai consumatori!

Ciò appare in contrasto, in particolare, con quanto indicato dal Reg. 1169/2011 e in particolare dagli obiettivi generali (art. 3) laddove si indica che:

“1. La fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi per effettuare delle scelte consapevoli e per utilizzare gli alimenti in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

2. La normativa in materia di informazioni sugli alimenti intende stabilire nell’Unione le condizioni per la libera circolazione degli alimenti legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, ove opportuno, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità” e soprattutto con quanto indicato al successivo art. 3 comma 4 che indica “I cittadini e le parti interessate sono consultati in maniera aperta e trasparente, direttamente o attraverso organi rappresentativi, nel corso dell’elaborazione, della valutazione e della revisione della legislazione alimentare, a meno che l’urgenza della questione non lo permetta”.

Appare assai difficile, a maggior ragione rispetto ad una normativa nazionale come quella italiana in esame, un riferimento a situazioni di “urgenza” l’impatto che si avrebbe su prodotti in circolazione da anni.

Ma, soprattutto, si ritiene che la genericità ed ampiezza dei divieti previsti dalla normativa italiana non trovi alcun riscontro né fondamento nelle norme nel diritto europeo.

Essa è dunque idonea a compromettere la libertà di circolazione delle merci, anche con riferimento all’importazione in Italia, in violazione dell’art. 38 (“Fatto salvo l’articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento”)¹³.

Il rischio che l’attuale normativa italiana determini una significativa compromissione ai diritti di iniziativa economica dei produttori e rivenditori (diritti garantiti dalla Costituzione italiana), così come il contrasto con la libertà di circolazione delle merci, fondamento del Mercato Unico Europeo e le altre norme di diritto europeo sin qui esaminate è, dunque assai alto, anzi praticamente certo!

Va altresì sottolineato come la normativa italiana preveda l’integrazione con decreti ministeriali (art. 3, comma 4) che nelle intenzioni del legislatore dovrebbero essere approvati entro breve, ossia sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, legge che, lo si rammenta, è già stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, come previsto dall’art. 7, comma 2, “(...) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato”. Spetterà dunque ai decreti ministeriali (fonte sub-legale) incidere ulteriormente, in una forma ancora non meglio precisata, sulle diciture e nomenclature dei beni commercializzati e, quindi, in definitiva sui diritti dei cittadini e degli operatori.

In altri termini, ad oggi non è dato sapere se e come gli operatori potranno agire, al fine di non porsi in contrasto con la neonata normativa ed evitare le pesanti sanzioni previste.

2) Implicazioni sul diritto all’informazione dei consumatori e alla trasparenza, già regolato dalle norme europee per l’etichettatura dei prodotti alimentari.

¹³ In tal senso anche Considerando 16 e 49.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



**DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI**

Non risultano, dalle indagini svolte da vari attori e su vari fronti di cui si è preso atto, effettivi rischi di confondibilità per i consumatori che sono del tutto consapevoli nel momento in cui viene offerto un prodotto che non è riconducibile a carne derivante da animali macellati. Anche in giurisprudenza non constano casistiche, in ambito di *consumer law*, nelle quali si sia posto in concreto il rischio di confondibilità per i consumatori, nonostante la diffusione di alimenti con proteine vegetali ormai da numerosi anni e con un trend crescente di consumo.

Muovendo da tali elementi, va considerato che la Corte di Giustizia UE in applicazione delle norme del Regolamento (UE) 1169/2011 ha sempre posto in luce l'esigenza di non indurre il consumatore in errore nel valutare gli ingredienti ed i contenuti di un dato prodotto, esigenza sufficientemente protetta dagli obblighi di indicazione degli ingredienti in modo tale da essere chiaramente individuabili e comprensibili da parte del consumatore.

Pertanto ciò che non convince della normativa italiana –art.3 è ancora una volta:

- l'assolutezza del divieto come previsto all'art. 3, lett. a), b), c) d);
- l'immediatezza del divieto, a fronte di un rinvio a una fonte delegata della perimetrazione di tale divieto, ossia il decreto del Ministero dell'Agricoltura che andrebbe a identificare, in modo non precisato, le denominazioni vietate che possano indurre in errore il consumatore (art.3, comma 5);
- il richiamo, quale giustificazione dei divieti posti, al fine di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale.

CONCLUSIONI

In conclusione: LAV ritiene che l'attuale formulazione del Disegno di Legge S. 651-C.1324 del 19-20 luglio 2023, già Legge 172/2023 dell'1 dicembre prodotto agli atti della procedura TRIS non sia conforme con il diritto europeo e limiti i diritti da esso garantiti sia per i cittadini consumatori che per le imprese con irreparabili pregiudizi al Mercato Unico. Ciò, a maggior ragione, tenuto conto che la Legge è già stata approvata dallo stato italiano e idonea a produrre gli effetti secondo le regole generali.

Sia l'art.2 che l'art.3 della normativa italiana sono da ritenersi contrari al diritto europeo per quanto qui di seguito riassunto:

Art.2: divieti di produzione, commercializzazione, importazione, esportazione

L'art. 2 è in netto contrasto con le norme europee, ovviamente vincolanti anche per lo Stato italiano, in quanto tali norme unionali già prevedono un sistema di controllo sia sui prodotti alimentari sia in generale mediante il Reg. (UE)178/2002, sia in relazione alla più specifica categoria dei c.d. *novel food* in base al Reg. (UE)2203/2015. La normativa italiana in particolare, nell'invocare il principio europeo di precauzione quale presupposto dei divieti e/o limiti previsti all'esercizio di attività d'impresa e di libera circolazione dei beni, non ne rispetta né i suoi presupposti di

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

legittimità – rischio per la salute umana documentato – *né i suoi limiti applicativi*. Infatti in base all'art. 2:

- 1) *il divieto di produzione e commercializzazione, per come identificato, risulta totale ed assoluto e pertanto in aperta violazione della regola di proporzionalità.*
- 2) *nessuna spiegazione o giustificazione analitica e scientifica è fornita a fronte di tale tassatività;*
- 3) *non vi è alcun criterio di temporaneità in quanto l'assolutezza del divieto si estende anche al piano temporale.*

Anzi, la norma italiana contiene un divieto assoluto e definitivo sia di produrre sia di commercializzare senza alcun riferimento analitico o anche mediato al fine di tutela della salute.

Allo stato attuale non ci sono carni coltivate autorizzate in sede europea; non appare dunque giustificato in base a ragioni di urgenza e/o esigenze di tutela della salute un intervento anticipatorio e nazionale che ne vieti la produzione e il commercio in Italia;

La normativa italiana ha, comunque, sin da ora l'effetto di limitare in modo definitivo la ricerca scientifica, la sperimentazione e anche eventualmente la mera produzione non destinata al commercio;

L'attuale normativa risulta inoltre già di per sé idonea a produrre danni alle imprese in particolare, ma non solo, italiane, alle quali è inibita l'attività nell'ambito della programmazione della produzione di carni cellulari, anche eventualmente destinate alla futura esportazione: le imprese italiane subiscono dunque già nell'attualità un pregiudizio che si traduce in uno svantaggio competitivo rispetto alle altre imprese europee;

Una volta che sarà eventualmente autorizzata la messa in commercio di carni cellulari in altri Paesi membri e in Europa, previo esperimento delle procedure europee, le imprese -italiane ed europee- subiranno altri danni dovuti alla impossibilità di operare in Italia (e comunque, per le imprese italiane resterà altresì il pregiudizio derivante dalla impossibilità di produrre anche solo per esportare).

Art.3: divieti di meat sounding e altri divieti previsti

a) l'art. 3 introduce limitazioni ampie, oltre che generiche ed estese a vari settori – macelleria, salumeria, pescheria - non consentite dal diritto europeo in quanto il tema della trasparenza e dell'informativa rispetto alla produzione ed al commercio di beni alimentari in vista della tutela della trasparenza, del diritto di autodeterminazione dei consumatori e della salute risultano già adeguatamente protetti e soprattutto disciplinati a livello europeo;

b) in ogni caso, appare non solo necessario ma urgente l'intervento chiarificatore dell'Unione sul testo dell'art. 3, tenuto conto che la produzione ed il commercio di prodotti contenenti proteine vegetali è già ampiamente diffuso in tutta Europa e che l'applicazione dell'art. 3 -che verrà altresì a breve completato da ulteriori norme di fonte sub-legale (ministeriale!) previste dallo stesso art. 3- si traduce in un inevitabile ed irreparabile pregiudizio per gli operatori determinando: una alterazione della concorrenza tra gli operatori;

c) sussiste una situazione di netta incertezza, anche a fronte dell'ampiezza e genericità delle terminologie vietate e per la conseguente:

- limitazione dei diritti degli operatori italiani;
- limitazione e conseguente pregiudizio per gli operatori europei;
- limitazione alla libertà di circolazione delle merci nel territorio europeo;
- limitazione alla libertà di scelta dei cittadini italiani che saranno inevitabilmente privati dell'accesso a beni alimentari sicuri, oltre che salutari. Tutto ciò, evidentemente, senza aggiungere alcuna reale tutela ai cittadini consumatori.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Art.5 Sanzioni:

Il regime sanzionatorio aggiunge ai provvedimenti un effetto deterrente generale e si caratterizza per la sua indeterminatezza ed ampiezza. Gli effetti possono prodursi su operatori italiani e di altri Stati membri e sul Mercato Europeo nel suo complesso.

**PER TALI MOTIVI ED ALLA LUCE DI TUTTO QUANTO
TRASMESSO LAV:**

chiede alla Commissione Europea di dichiarare l'illegittimità del Disegno di Legge S. 651-C.1324 del 19-20 luglio 2023, già Legge 172/2023 dell'1 dicembre, come prodotti nell'ambito della Procedura TRIS 2023/0675/IT e la contrarietà al diritto europeo, alle libertà da esso riconosciute ed ai principi che governano il mercato unico.

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

*LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale*